



Emergenza Coronavirus e rischio per le Società calcistiche di incorrere nella responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001.

Milano, 20 marzo 2020

L'emergenza Coronavirus ha travolto anche il nostro calcio, dalle categorie minori fino alla Serie A, decretandone la temporanea sospensione sino al 3 aprile, sebbene gli esperti abbiano già espresso grandi perplessità sulla possibile ripresa delle competizioni sportive nel giro dei prossimi 15 giorni.

Le richieste di immediata sospensione di tutte le competizioni sportive, avanzate dall'Associazione Italiana Calciatori e dalla F.I.G.C., in persona del suo Presidente Gabriele Gravina, sono state ascoltate, riconoscendo come in questo periodo di grande emergenza l'interesse primario debba essere quello di tutelare la salute della collettività, compresa quella dei calciatori.

In questi ultimi giorni, inoltre, la crescita esponenziale dei giocatori della massima serie risultati positivi e, di contro, la scelta di alcuni Club di convocare gli atleti per allenamenti in piccoli gruppi o, peggio ancora, per il controllo quotidiano della temperatura, ha portato l'AIC ad emettere un duro comunicato per denunciare questa paradossale situazione. Secondo l'AIC, infatti, convocare i calciatori, costringendoli a muoversi da casa, incontrare persone, frequentare ambienti, è un atto vergognosamente irresponsabile nei confronti degli stessi calciatori, nonché delle tante persone costrette a muoversi e a lavorare per consentire un minimo di servizi necessari.

Questa situazione espone, peraltro, le Società al rischio di incorrere nella c.d. responsabilità da reato di cui al D.lgs. 231/2001. Come noto, infatti, le società che operano nel nostro calcio rientrano nella definizione di "enti", di cui all'art. 1 D.lgs. 231/2001, essendo soggette alle *disposizioni* del medesimo Decreto.

Nel novero dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 sono da tempo ricomprese, all'art. 25-*septies*, le fattispecie di cui agli artt. 589 ("omicidio colposo") e 590 ("lesioni personali colpose") c.p. commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008. La mancata adozione



di adeguate misure a tutela della salute dei giocatori – così come di tutto lo staff tecnico – atte a fronteggiare la peculiare situazione di emergenza in cui ci troviamo, potrebbe, di conseguenza, esporre le Società alla responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001, laddove i suoi dipendenti dovessero contrarre il virus proprio in virtù della carenza dei presidi e delle misure di prevenzione imposti da tale pandemia.

Al fine di evitare questo rischio sanzionatorio, i Club hanno il dovere di adottare quanto prima incisive misure per tutelare l'integrità fisica dei loro dipendenti e rendere effettivo l'onere di prevenzione che grava sul datore di lavoro. Queste misure non dovranno ovviamente riguardare solo l'ambito strettamente igienico-sanitario, ma investire anche gli aspetti di natura organizzativa. Le Società dovranno quindi – come caldamente suggerito dall'AIC – sospendere immediatamente ogni forma di allenamento in gruppo, favorendo lo svolgimento di programmi di allenamento personalizzati a casa.

In questo contesto assume grande importanza il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, deputato a verificare il corretto funzionamento e l'osservanza dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/2001. Sarà, infatti, tale Organismo a dover verificare che le Società adottino tutte le misure opportune a tutela della salute dei propri dipendenti e, laddove vengano rilevate carenze sotto tale punto di vista, l'OdV si dovrà rendere parte diligente sollecitando il *management* societario all'adozione di tutte le opportune cautele, così da scongiurare il rischio di incorrere nella responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001.

Orbene, la necessità di adottare le opportune misure di prevenzione, nonché di attenersi ai comportamenti virtuosi ivi dettati, si fa oggi ancor più stringente, potendo rappresentare tale peculiare situazione un'occasione utile per rendere effettive, anche nel mondo del calcio, le tutele normativamente previste dal nostro ordinamento.

La normativa di cui al D.lgs. 231/2001 ha, infatti, progressivamente trovato applicazione anche nell'ordinamento sportivo grazie al suo sostanziale recepimento da parte della F.I.G.C. e delle Leghe di riferimento.

La Federazione aveva deliberato, già nel lontano 2007, la modifica dello Statuto federale, prevedendo all'art. 7, co. 5, che *“Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati*



nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”.

Successivamente, dalla stagione 2013/2014 anche le principali Leghe professionistiche - prima la serie A e la B, e, poi, anche la Lega Pro - si sono adeguate a tale normativa, imponendo alle società l'adozione di modelli organizzativi secondo i dettami indicati dalla F.I.G.C.

Ma è con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva che vi è stato un ancor più spinto adeguamento a questa nuova normativa, con l'introduzione, all'art. 7, di una “scriminante o attenuante della responsabilità della società”, in base alla quale *“Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”.*

Tale disposizione è stata completata dal successivo art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede anch'esso tra le esimenti o attenuanti della responsabilità delle società per comportamenti tenuti dai propri sostenitori quella dell'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi.

In tale contesto normativo, ha poi rappresentato una svolta epocale l'approvazione, annunciata dal Presidente della Federazione, Gabriele Gravina, nell'ottobre 2019, da parte del Consiglio federale della F.I.G.C. di “Linee Guida per l'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo” idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, che garantiscono piena applicazione della scriminante/attenuante di cui all'art. 7 del Codice di giustizia sportiva.

In questo modo si è, infatti, riusciti a calmierare le annose conseguenze derivanti dalla c.d. “responsabilità oggettiva” in capo alle società calcistiche: se una società oggi adotta e applica in concreto il modello virtuoso dettato dalla F.I.G.C. non incorre in alcuna responsabilità (o comunque potrà godere dell'apposita circostanza attenuante), non potendosi dunque più parlare di responsabilità oggettiva, bensì personale.

Ebbene, plurimi sono oggi i vantaggi per le società calcistiche che adottano efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo; vantaggi che, uniti alla grave emergenza che sta attraversando il nostro Paese, ed ai conseguenti rischi



che ne discendono, devono servire da ulteriore stimolo per il mondo del calcio a perseguire quei comportamenti virtuosi dettati dalla Federazione, apprestando anche all'interno dell'ordinamento sportivo tutte quelle misure e quelle tutele disposte dal D.lgs. 231/2001.

Avv. Fabrizio Ventimiglia
Presidente Centro Studi Borgogna

Dott. Federico Maurizio d'Andrea
Vice-Presidente Centro Studi Borgogna